


**Carpi Recuperi S.r.l. (Ca.Re. Srl)**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO**


**ai sensi del D.Lgs. 231/01**

*Approvato dal CdA del 30 marzo 2026*

	<b>CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)</b>		Pag. 2/122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## Indice

PARTE GENERALE .....	3
La responsabilità amministrativa degli Enti .....	3
I presupposti per l'applicazione delle sanzioni .....	3
Le sanzioni .....	4
I reati presupposto .....	4
Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo .....	5
L'Organismo di Vigilanza .....	9
Codice Etico .....	10
Le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari .....	10
La mission di care .....	11
Il modello di <i>Governance</i> ed Il Sistema Organizzativo di Ca.Re .....	11
Governance .....	11
Il sistema di deleghe e procure .....	12
L'assetto organizzativo .....	12
La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro .....	13
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) .....	13
Disposizioni generali .....	13
Mappatura delle attività a rischio di commissione reati .....	14
1. Processo approvvigionamenti .....	14
2. Processo Finanziario .....	14
3. Processo Amministrativo .....	15
4. Processo di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	15
Processi rilevanti ai fini del Decreto 231 le cui attività, in tutto o in parte, vengono attuate dalla Capogruppo AIMAG SpA .....	15
6. Processo di gestione dei sistemi informativi .....	15
7. Processo di selezione ed assunzione .....	16
Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati .....	17
L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	17
I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza .....	18
Il sistema disciplinare .....	19
Comunicazione e formazione sul modello e sui protocolli connessi .....	20
L'aggiornamento del Modello .....	21
IL CODICE ETICO DI CA.RE .....	21
PARTE SPECIALE .....	22
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	22
REATI SOCIETARI .....	34
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA. ....	42
REATI INFORMATICI .....	52
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	58
REATI AMBIENTALI .....	61
ALTRE FATTISPECIE DI REATO .....	85

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 3/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## PARTE GENERALE

### La responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora innanzi anche decreto 231), recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n.300/2000", è stato emanato in attuazione degli obblighi comunitari ed ha abbandonato il tradizionale principio *societas delinquere non potest* per accogliere, nel nostro ordinamento, uno specifico sistema punitivo nei confronti degli enti, conseguente alla responsabilità da reato delle persone fisiche.

Ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale.

### I presupposti per l'applicazione delle sanzioni

Il sistema di responsabilità introdotto dal citato decreto prevede presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione delle sanzioni.

In primo luogo, la responsabilità degli enti è condizionata dal fatto che il reato presupposto sia stato commesso a "vantaggio" o "nell'interesse" dell'ente da parte di una persona fisica in posizione "apicale" nell'amministrazione dell'ente stesso ovvero da soggetti in posizione "subordinata".

Al contrario l'ente non risponde se tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'indicazione disgiuntiva implica la responsabilità dell'ente qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche se l'ente non ne ha tratto vantaggio.

Con riferimento all'imputazione soggettiva, va evidenziata la netta distinzione della responsabilità penale della persona fisica da quella dell'ente, con la conseguenza che quest'ultimo risponde comunque autonomamente del reato commesso dalla persona fisica. Il decreto prevede due forme di responsabilità, quella dei soggetti in posizione apicale e quella dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.


Si tratta, nel primo caso, di una responsabilità conseguente alle scelte di politica aziendale e, nel secondo caso, di una colpa nell'organizzazione dell'impresa.

La distinzione ha un decisivo rilievo nella ripartizione dell'onere probatorio.

Per quel che riguarda le modalità mediante le quali l'ente risponde del fatto criminoso realizzato da una funzione apicale, il criterio utilizzato dal legislatore si fonda su una sua presunzione di colpevolezza; ciò significa che dovrà essere la società a dimostrare la propria estraneità rispetto al reato posto in essere da una sua funzione apicale. In tal caso, se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di prevenzione idoneo ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, potrà dimostrare di avere fatto tutto quanto possibile per evitare il fatto illecito realizzato in seguito ad un'elusione fraudolenta del modello da parte del soggetto in posizione apicale.

Discorso diverso nel caso in cui a commettere il reato siano state persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 7).

In questo caso non vi è una presunzione di responsabilità dell'ente, ma, invece, sarà l'autorità giudiziaria a dover provare, in presenza di un modello di prevenzione del rischio commissione reati, l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Infatti, stabilisce il secondo comma dell'art. 7 che tale inosservanza è esclusa se "l'ente, prima della

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 4/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi”.

## Le sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto possono essere suddivise in quattro tipi:

- pecuniarie;
- interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Con specifico riferimento alle sanzioni pecuniarie, gli artt. 10 e ss. prevedono un originale ed elastico meccanismo di irrogazione.

Il giudice penale può infatti graduare la sanzione secondo un certo numero di quote, da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000, stabilendo il valore pecuniario della singola quota: da euro 258,23 ad euro 1.549,37.

La graduazione deve essere svolta secondo la valutazione degli elementi indicati nell'art. 11: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività preventiva e successiva dell'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la realizzazione di ulteriori fattispecie incriminatrici.


La commisurazione della sanzione pecuniaria da applicare dovrà necessariamente essere adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 11.

## I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati (1) presupposto –. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto);
- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1. del Decreto);
- Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater del Decreto);

(1) L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, che disciplinava la responsabilità degli enti in relazione ai soli reati con la Pubblica Amministrazione, previsti dagli artt. 24 e 25.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 5/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1, comma 2 Del Decreto);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 octies 2 del Decreto)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto)
- Delitti contro gli animali (art. 25 undevicies del Decreto)
- D.Lgs. 129/2024 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937


### **Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.**

Il cuore della disciplina del decreto 231 è costituito dall'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" diretto a prevenire, non a evitare, la commissione di reati.

La sottoposizione al "Modello" non risulta essere obbligatoria, rappresentando invece una libera scelta per il soggetto collettivo.

Tuttavia, la giurisprudenza è giunta a stabilire come la mancata adozione di un adeguato modello di prevenzione del rischio commissione reati determini una responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società ex articolo 2392 c.c. qualora siano commessi reati che l'adozione del modello avrebbe potuto impedire.

I modelli costituiscono un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato che caratterizza la singola società o le funzioni di cui si compone e che deve prevedere le misure

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 6/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Il modello organizzativo deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale; il modello deve necessariamente tenere conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto l'analisi della stessa è indispensabile per l'individuazione dei c.d. fattori di rischio e deve necessariamente tener conto della specificità dell'ente.

La revisione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi devono essere svolti secondo le segnalazioni dell'Organismo di vigilanza, in dipendenza o relazione delle variazioni organizzative e delle novità normative, ad esempio per l'introduzione di nuovi reati presupposto, o di ogni altro evento, interno o esterno, rilevante nell'attività dell'ente stesso. I Modelli possono essere adottati sulla base delle c.d. Linee Guida redatte dalle Associazioni rappresentative di categoria, ma essi devono sempre essere conseguenti ad una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali ed essere comunque calati nella effettiva realtà operativa ed organizzativa degli enti.

Le misure adottate dall'Ente ai fini della prevenzione saranno tanto più efficaci quanto maggiore sarà la procedimentalizzazione delle attività, la divisione delle responsabilità e delle funzioni (tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto e necessario il concorso di più persone), e più penetrante ed attenta l'attività di verifica.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze per essere efficacemente attuato:

**a. Analisi dei reati e mappatura delle attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati. Il modello deve rappresentare l'esito di un'efficace analisi del rischio e di una corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive dell'ente in rapporto alla sua organizzazione ed alla sua attività.

**b. Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.**


Generalmente vengono ritenute componenti o protocolli di un sistema di controllo preventivo i seguenti elementi:

- codice etico con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzato, sufficientemente formalizzato e chiaro, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;
- poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, ove possibile, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua informazione.

**c. Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.**

In tale ottica, particolare attenzione deve essere prestata in relazione ai profili collegati alla gestione delle risorse finanziarie, alla creazione di fondi neri, alla gestione di tutte le fasi riconducibili alla partecipazione a gare d'appalto ed all'esecuzione dei contratti.

**d. Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.**

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 7/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Ciò comporta la necessità di predisporre sia canali informativi che vengano utilizzati con cadenza periodica da parte dei soggetti designati, sia sistemi di canalizzazione di eventuali esposti relativi alla presunta violazione del modello. In quest'ultimo caso dovranno essere aperte delle linee dirette di comunicazione tra l'organo di vigilanza e tutti i dipendenti (es.: email dedicata con accesso esclusivo da parte dei membri dell'OdV).

**e. Previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Il codice etico e il modello di organizzazione, ovvero le parti contenenti la materia disciplinare, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti.

Al fine di disporre di un idoneo modello è necessario però stabilire una profonda interrelazione tra il sistema disciplinare e quello informativo-formativo. Non è sufficiente che le norme disciplinari relative alle sanzioni siano portate a conoscenza dei lavoratori in luogo accessibile a tutti, ma il soggetto interno all'ente deve essere in grado di ben comprendere quali siano le "direttive 231" alle quali si deve attenere per non incorrere in un provvedimento di natura disciplinare.

In tema di formazione di personale il Tribunale di Milano ha disposto che il Modello deve differenziare tra formazione rivolta di dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza ed ai preposti al controllo interno; deve inoltre prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi con controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

Il sistema sanzionatorio deve essere caratterizzato dall'idoneità a garantire coerenza ai vincoli ed alle regole propri del modello di prevenzione.

Ogni sanzione interna deve peraltro essere resa omogenea al contesto giuridico (Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva aziendale), sia in termini di irrogabilità e sia in relazione alla forma di esercizio di tale potere.

In particolare le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento) devono essere irrogate nel rispetto delle procedure previste dalle norme in materia (obbligo di contestazione scritta e motivata) e in specie dalla legge 300/1970.


Il Tribunale di Milano ha ritenuto carenti i modelli per non essere stata "espressamente prevista la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione dei reati".

**e. Previsione di un sistema di whistleblowing**

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di gestione delle segnalazioni e di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

In particolare, la legge 6 novembre 2012, n. 190, con l'articolo 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 165/2001 in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

Con il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 8/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di whistleblowing, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179.

L'Unione Europea ha successivamente licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

L'obiettivo del D.lgs. 24/2023 è disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico, o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Uno dei principali cardini della disciplina del whistleblowing è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina. Esse consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni nei confronti dei segnalanti posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti dal segnalante.


Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la tutela da ritorsioni si applichi non solo a coloro che effettuano segnalazioni ma anche ad altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Vi sono tuttavia, alcune condizioni, meglio illustrate nella procedura che costituisce allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231/2001, che devono sussistere affinché le persone segnalanti possano beneficiare del regime di protezione.

Il D.lgs. 24/2023 prevede altresì alcune disposizioni volte a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali, nonché a disciplinare le modalità di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'art. 6, il Modello organizzativo prevede le seguenti misure aggiuntive:

- canali di segnalazione interna idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Tali canali di segnalazione devono consentire ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, delle normative elencate nel D.lgs n. 24/2023 nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Il D.lgs n. 24/2023 prevede nel settore privato differenti discipline a seconda che si tratti di: a) ente con più di 50 dipendenti o con meno di 50 dipendenti ma operante negli ambiti previsti dalla direttiva - cd. settori sensibili; b) ente con meno di 50 dipendenti che rientra nell'ambito di applicazione del decreto 231/2001 e ha adottato un modello organizzativo; c) ente con più di 50 dipendenti che rientra nell'ambito di applicazione del decreto 231/2001 e ha adottato un modello organizzativo;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate; laddove infatti venga accertata - anche solo con sentenza di primo grado - la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 9/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

comunque per reati commessi con le denunce del segnalante o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave è prevista l'esclusione delle predette tutele; Il dipendente che ha effettuato la segnalazione o la denuncia non può non essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 24/23 e del D.Lgs n. 231/01 Care ha temporaneamente adibito canale email e la casella di posta dell'OdV come unici canali per la segnalazione.

La gestione delle segnalazioni in Ca.Re è affidata all'Organismo di Vigilanza contattabile alla propria casella di posta elettronica ([odv@carecarpi.it](mailto:odv@carecarpi.it)). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma non anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Ca.Re, Strada Provinciale SP413 Romana Nord, 116D 41012 CARPI (MO)

### **L'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6 comma 1 lett. b) del decreto 231 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché sul loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che può essere individuato anche nel Collegio Sindacale.

Si deve trattare di un organo indipendente, anche dal punto di vista organizzativo, nei confronti dei soggetti da vigilare, che deve essere nominato dall'Organo Amministrativo e deve essere caratterizzato da spiccata professionalità nelle materie oggetto di vigilanza nonché da imparzialità di giudizio e continuità di operato.


A tale organismo sono attribuiti:

- un potere – dovere di vigilanza e di controllo effettivo e continuato, sostenuto da ampi poteri d'ispezione, anche nei confronti degli amministratori, pertanto, deve avere libero accesso ad ogni documento, dato, carteggio aziendale cartaceo e/o informatico;
- un potere di proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
- il potere di curare l'aggiornamento periodico del modello.

La responsabilità delle modifiche del modello organizzativo nonché quella relativa alla prima strutturazione dello stesso non rientrano nella sfera di competenza dell'Organo di Vigilanza, ma in quella degli organi esecutivi dotati di un potere decisionale sufficiente all'approvazione delle misure necessarie.

Si ritiene preferibile che l'Organismo di Vigilanza si configuri come un Organismo prevalentemente interno dell'Ente, a composizione collegiale, che risponda ai seguenti requisiti:

- non può coincidere con funzioni aziendali che svolgono attività operative nei processi a rischio reato; per quanto riguarda i membri del Consiglio di Amministrazione l'eventualità deve ritenersi circoscritta a coloro privi di deleghe operative;
- deve essere composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, quest'ultima in relazione all'attività da svolgere. I due requisiti in rassegna vengono richiesti al fine di garantire le capacità di azione in un contesto che richiede approfondite capacità di valutazione e gestione dei rischi, conoscenze di analisi delle procedure, di organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione, di diritto civile e penale e di pratica professionale. Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo supporto tecnico e specialistico;

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 10/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- deve essere indipendente e autonomo: occorrerà procedere ad una sua collocazione in posizione gerarchica la più elevata possibile così da consentire un riporto diretto verso il Consiglio di Amministrazione. L'assenza di condizioni di soggezione nei confronti degli "apici" operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, rappresentano, in buona sostanza, due elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del Modello.

È essenziale che l'OdV disponga di flussi informativi aggiornati, al fine di poter essere messo nelle condizioni di poter svolgere efficacemente le proprie funzioni.

A suo favore devono essere previsti specifici obblighi di informazione da parte dei soggetti apicali e dipendenti. La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deve essere specificatamente sanzionata.

Tale flusso informativo deve riguardare eventuali anomalie e infrazioni riscontrate, i risultati dell'attività di controllo di linea poste in essere dalle varie funzioni dell'ente.

L'oggetto dei flussi di comunicazione indirizzati dall'OdV al personale interno ed ai collaboratori esterni, invece, deve riguardare l'esistenza della normativa e le sue conseguenze, il Codice Etico comportamentale, i poteri autorizzativi, la struttura organizzativa e le procedure formalizzate.

Per consentire agli organi amministrativi e di controllo lo svolgimento corretto ed efficace delle loro funzioni appare inoltre fondamentale l'istituzionalizzazione di flussi informativi tra l'OdV e gli stessi.

L'attività di vigilanza dovrà essere adeguatamente documentata mediante la redazione di verbali particolarmente dettagliati da conservare agli atti della società, controfirmati dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche.

La comunicazione dei risultati andrà trasmessa a cura dell'OdV al CdA ed al Collegio Sindacale.

E' opportuno che l'OdV elabori un Piano d'interventi con un orizzonte temporale generalmente di un anno, ove siano esplicitati gli obiettivi, la programmazione dell'attività, il budget di spesa e di risorse, il reporting.

Tale Piano di programmazione dovrà essere presentato in occasione della relazione periodica agli organi societari che ne dovranno prendere atto o proporre se dal caso eventuali suggerimenti.

### **Codice Etico**


L'Ente può dotarsi, in aggiunta al modello organizzativo, del Codice Etico che ha la funzione di evidenziare la carta dei valori nei quali la società si riconosce e che contiene le linee programmatiche e di condotta che devono guidare la società nella realizzazione del proprio Modello di prevenzione.

Tale codice, che non è disciplinato dal decreto 231, richiede delle misure organizzative adatte a facilitarne l'adozione e il rispetto, in particolare:

- adeguata diffusione all'interno della società attraverso piani formativi e d'informazione;
- eventuale comunicazione a soggetti esterni alla società, quali procuratori, agenti, consulenti;
- attribuzione ad uno specifico organo del potere decisionale in presenza di violazioni alle regole dettate dal codice.

### **Le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari**

Il decreto 231 non disciplina le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 11/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'affermazione della responsabilità della capogruppo impone l'individuazione dell'interesse perseguito o del vantaggio ritratto dalla commissione dell'illecito riconoscendo rilevanza al c.d. "interesse di gruppo", inteso quale interesse unitario da riferirsi direttamente alla capogruppo o al raggruppamento imprenditoriale nel suo complesso.

Inoltre, dovrà essere dimostrata la riconducibilità del reato a persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione rispetto all'ente capogruppo o a persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

La responsabilità della capogruppo richiede la condizione necessaria che tali soggetti, legati all'ente controllante da rapporti di rappresentanza o di subordinazione, abbiano partecipato alla commissione del delitto presupposto.

La capogruppo, pertanto, può essere ritenuta responsabile anche in relazione a reati commessi nell'ambito della gestione di una o più controllate, a condizione che sussista una corresponsabilità da parte di uno o più dei propri organi gestori.

### La mission di care

CA.RE è un'azienda che effettua attività di cernita e recupero di rifiuti urbani e speciali. Più specificamente, l'attività consistente nella gestione di un impianto di stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti, con cernita, separazione, triturazione del rifiuto e suo reinserimento nei processi produttivi.

### Il modello di Governance ed Il Sistema Organizzativo di Ca.Re

Il modello di *governance* di CA.RE e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di CA.RE, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.


Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla governance ed al sistema organizzativo della società sono rinvenibili nei seguenti documenti che si considerano parte integrante del presente Modello anche se non materialmente ad esso allegati:

- Statuto di CA.RE approvato dall'Assemblea;
- Verbale Assemblea di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Verbale Assemblea di nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- Verbali CdA di attribuzione deleghe;
- Procure;
- Organigramma;
- Ordini di Servizio relativi ai poteri di spesa;
- Ordini di servizio a carattere organizzativo;
- Linee guida sui criteri per l'assunzione di personale;
- Manuale Qualità;
- Manuale Organizzativo.

### Governance

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, CA.RE ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di CA.RE risulta, pertanto, attualmente così articolato:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 12/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- **Assemblea dei Soci:**

L'Assemblea dei Soci è composta da AIMAG S.p.A e Garc Ambiente SB S.p.A.

- **Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da n. 5 membri.

- **Collegio Sindacale:**

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti.

### **Il sistema di deleghe e procure**

Il Consiglio di Amministrazione di CA.RE è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale esercitano i poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, al Direttore Tecnico, sono attribuite le procure in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 secondo quanto deliberato dal CdA e stabilito nella delega di funzioni.

### **L'assetto organizzativo**


La governance societaria prevede la presenza del Presidente, cui risultano attribuite deleghe di natura prevalentemente amministrativa e finanziaria, con funzioni di indirizzo generale e supervisione strategica.

La gestione operativa e tecnica dell'impianto è invece affidata al Direttore Tecnico, cui competono la conduzione del ciclo produttivo, il coordinamento delle attività di selezione e trattamento, la gestione della logistica e il presidio degli aspetti tecnico-autorizzativi. Al Direttore Tecnico fanno capo i Preposti dell'area produzione, logistica e controllo qualità, nonché il coordinamento degli addetti operativi.

L'assetto organizzativo comprende inoltre:

- il Responsabile Manutenzione e Automazione;
- il Responsabile del Sistema di Gestione (RSG);
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- le funzioni di front office, accettazione e segreteria d'impianto;
- il back-office e la segreteria amministrativa;
- l'Ufficio Personale;
- l'area Amministrazione e finanza.

Alcune funzioni specialistiche risultano affidate a soggetti esterni, nel rispetto dei principi di formalizzazione degli incarichi e mantenimento in capo alla Società dei poteri di controllo e verifica.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 13/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'organigramma funzionale, formalmente approvato e periodicamente aggiornato, individua con chiarezza ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchico, garantendo la separazione delle funzioni, la tracciabilità delle attività e la coerenza con i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

### **La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi per i lavoratori.

Il Direttore Tecnico riveste il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi della normativa applicabile e nomina l'RSPP (che può essere anche esterno).

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla sicurezza sono rinvenibili nei seguenti documenti che considerano parte integrante del presente modello anche se non materialmente ad esso allegati:

- Dvr (documento di valutazione ei rischi e relativo piano di miglioramento)
- Procedura per la valutazione dei rischi
- Protocollo sanitario
- Nomine Rspg, RIs, medico competente, addetti pronto soccorso, addetti antincendio.
- Procedura per la gestione della sorveglianza sanitaria.

## **Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC)**

### **Disposizioni generali**


Nell'ambito del contesto organizzativo sommariamente descritto, CA.RE. ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza alla correttezza, trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Modello prevede:

- L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- L'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- L'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività della società, ovvero delle norme di riferimento.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 14/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello e di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo delle conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei suoi allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale aziendale ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

### **Mappatura delle attività a rischio di commissione reati**

In relazione alle attività svolte dalla società, a seguito di specifica analisi dei rischi, si individuano i seguenti processi sensibili, trasversali rispetto a tutte le diverse aree/settori di competenza, nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione delle fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

I processi sensibili relativi alle aree a rischio di commissione reati sono stati individuati come segue:

#### **1. Processo approvvigionamenti.**

##### Campo d'applicazione:

- Approvvigionamenti di materiali; attrezzature, macchinari ed apprestamenti; servizi; appalti e subappalti; prestazioni professionali;
- Valutazione e qualificazione dei fornitori;
- Selezione fornitore;
- Richiesta d'acquisto;
- Accettazione di una offerta con l'apposizione di timbro e firma
- Ricevimento materiali e effettuazione prestazioni;
- Ricevimento fattura passiva e contabilizzazione.


##### Rischio reati:

- Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'Ordine democratico; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da: inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza; inadeguatezza di appaltatori e subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere;
- Reati ambientali con riferimento al controllo dei fornitori.

#### **2. Processo Finanziario**

##### Campo d'applicazione:

- Gestione flussi finanziari;
- Pagamenti e incassi;
- Contabilizzazione oneri sicurezza;
- Rapporti bancari;
- Richiesta finanziamenti;
- Controllo gestione.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 15/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

#### Rischio reati:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'Ordine democratico; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da insufficiente previsione degli oneri di sicurezza.
- Reati societari (corruzione fra privati).

### **3. Processo Amministrativo**

#### Campo d'applicazione:

- Comunicazioni relative alla formazione del bilancio e delle situazioni infra annuali;
- Comunicazioni societarie ai soci;
- Attività di responsabilità degli Amministratori secondo il codice civile.

#### Rischio reati:

- Reati societari

### **4. Processo di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

#### Campo d'applicazione:

- Tutta l'attività aziendale
- Eventuali appalti per manutenzione della sede di lavoro

#### Rischio reati:

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro derivanti da mancato o insufficiente controllo.

### **5. Ambiente**

#### Campo d'applicazione:

- Attività del servizio ambientale: gestione e manutenzione impianti;

#### Rischio reati:

- Reati ambientali

### **Processi rilevanti ai fini del Decreto 231 le cui attività, in tutto o in parte, vengono attuate dalla Capogruppo AIMAG SpA**


L'attività affidata alla controllante Aimag Spa attraverso apposito contratto di servizio, sono oggetto di specifiche procedure contenute nel Modello di prevenzione dei reati, ex D.Lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa società.

La procedura approvata da Aimag riguarda, in particolare, il seguente processo:

### **6. Processo di gestione dei sistemi informativi**

#### Campo d'applicazione:

- Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 16/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Rischio reati:

- Reati informatici

## 7. Processo di selezione ed assunzione

Inoltre, poiché le voci di spesa per il personale rientrano all'interno del bilancio consolidato del Gruppo Aimag, Ca.Re. può affidarsi ad Aimag per una o più fasi del processo di selezione.

Considerando che le fasi del processo sono così di seguito articolate:

- 1) Avvio della ricerca: definizione del profilo da ricercare e delle condizioni contrattuali offerte
- 2) Ricerca: definizione dei canali di ricerca e delle attività di recruiting
- 3) Selezione e Valutazione: raccolta ed analisi delle candidature, con conseguente attivazione delle pratiche di assunzione.

Ca.re., quando necessario, si rivolge ad Aimag prevalentemente per le fasi iniziali del processo di selezione ed assunzione, gestendo direttamente, secondo i principi che animano la società e di cui al codice etico aziendale, le successive fasi di selezione con valutazione dei candidati e di definizione contrattuale con relativa procedura di assunzione.

Ca.re può altresì affidarsi, in caso di necessità ed urgenza, a società interinali, selezionate in virtù della qualità del servizio offerto, per le fasi di individuazione del profilo professionale e di recruiting gestendo in autonomia le successive fasi di selezione con valutazione dei candidati e di definizione contrattuale con relativa procedura di assunzione.

Campo d'applicazione:

- ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;
- uso risorse aziendali.

Rischio reati:


- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da insufficiente formazione del personale in materia.

### **Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.**

Il Consiglio di Amministrazione di Ca.Re., con l'approvazione del presente Modello, ha adottato un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.

I protocolli vengono aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuno dei processi indicati come potenzialmente a rischio il protocollo contiene:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 17/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità,
- modalità di documentazione e di conservazione, anche mediante l'impiego di strumenti informatici, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità degli stessi;
- modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

I suddetti protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli. Quando non è possibile garantire tale requisito, è previsto il rafforzamento del sistema dei controlli indipendenti. Il sistema dei controlli interni, inoltre, consente, in coerenza con le competenze funzionali e gerarchiche, alla verifica delle varie fasi dei processi decisionali ed attuativi da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Deroghe ai protocolli ed alle disposizioni del presente Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

### **Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.**

I citati protocolli prevedono precise modalità di gestione delle risorse finanziarie. Sono, inoltre, stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Non possono essere corrisposti compensi a consulenti, collaboratori o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese alla società.


### **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Consiglio di Amministrazione di CARE ha nominato un Organismo di Vigilanza, indicandone anche il Presidente, composto da tre membri ed approvato il documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del presente Modello, anche se non materialmente allegato allo stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo.

#### **I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV di Ca.Re è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, la formazione ed informazione ai soggetti interessati nonché la gestione dei flussi informativi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 18/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

### **I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza**

Le procedure 231, in particolare, prevedono specifici obblighi informativi a carico dei Dirigenti in ordine agli aspetti più significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza.

L'OdV, in generale, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o al soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello.


L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere ad un'accurata indagine interna o all'archiviazione della segnalazione.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua ad una segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma non anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Ca.Re, *Strada Provinciale SP413 Romana Nord, 116D 41012 CARPI (MO)*

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, l'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (attenzione: il CDA intenderebbe nominare il collegio ODV) sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 19/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

### **Il sistema disciplinare**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Ca.Re, pertanto, adotta un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Ca.re.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni finalizzato all'applicazione di sanzioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi societari e funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, ovvero al livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

### Sistema sanzionatorio dei Dipendenti


La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

#### A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori che non rivestono la qualifica di dirigenti – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L.30 Maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme applicabili – sono:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 20/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto riconducibili ad Aimag;
- adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

B. Non vi sono in Ca.Re dipendenti con qualifica di dirigenti.

#### Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, oppure in caso di mancata individuazione e conseguente eliminazione delle violazioni del modello e, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati, per negligenza ovvero imperizia, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

#### Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, L'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

#### Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello da parte delle società di service, dei consulenti o collaboratori così come ogni commissione di reati previsti dal Modello, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti/incarichi quali ad esempio la clausola risolutiva espressa.


Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti sanzionati derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **Comunicazione e formazione sul modello e sui protocolli connessi**

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

L'OdV promuove e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione ed implementati dalla Società.

La Società promuove, di concerto con l'OdV, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 21/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'OdV ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società, prevedendo il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi con controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

### **L'aggiornamento del Modello**

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente delegate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.


### **IL CODICE ETICO DI CA.RE.**

CA.RE cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

In questo contesto, la Società si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

Con l'entrata in vigore del Decreto ed in ottemperanza al disposto normativo, la Società ha predisposto ed adottato un documento denominato "Codice Etico", con lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

In occasione della stesura del presente Modello, CA.RE ha aggiornato ed implementato anche il proprio sistema etico e comportamentale, aggiornando il "Codice Etico", costituente parte integrante del Modello.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 22/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## PARTE SPECIALE

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 24 D.lgs. 231/01


***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture***

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

#### Art. 25 D.lgs. 231/01

***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione***

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 23/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

## DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

### a) **Reati di concussione e corruzione**

Peculato: art. 314, comma 1 c.p.

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*Indebita destinazione di denaro o cose mobili: art. 314 bis c.p.*

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.*

*Peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.*

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*

*- Concussione: art. 317 c.p.*


*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

*- Corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.*

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.*

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 24/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

**- Circostanze aggravanti: art. 319-bis c.p.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**- Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**- Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319-quater c.p.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.**

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**- Pene per il corruttore: art. 321 c.p.**


Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

**- Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 25/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.  
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:


- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Traffico di influenze illecite: art. 346 bis c.p.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 26/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

### **Considerazioni:**

Le tipologie di reato di cui sopra sono caratterizzate dal fatto di prevedere, per la maggior parte dei casi, una particolare qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato, il quale può, per l'appunto, essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono a tal proposito che: <<Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.


Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi>> e che <<sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale>>.

La nuova formulazione degli articoli citati (dettata dalla l. n. 86/1990 e modificata dalla l. n. 181/1992) ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi sollevati intorno all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. In base alle nuove formulazioni viene accolta una nozione c.d. oggettiva di pubblica amministrazione, ovvero del tutto sganciata dalla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa esser attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni. Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria. Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio nella sentenza prima citata vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

La Legge 6 novembre 2012 n.190 ha introdotto diverse novità nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alla fattispecie della concussione, l'art. 317 c.p. ante riforma, rubricato "**concussione**", puniva "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 27/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità”.

L'attuale art. 317 c.p. che mantiene la dizione “concussione”, punisce, invece, con una pena maggiore nel minimo di quella precedente, “il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità”.

La condotta di **induzione**, invece, è stata prevista nel nuovo art. 319 quater c.p., la cui rubrica recita “induzione indebita a dare o promettere utilità”; sanziona, con una pena inferiore sia rispetto all'attuale che alla pregressa concussione “il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

La novità più rilevante, introdotta, dalla riforma dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione alla induzione (art. 319 quater c.p.), è contenuta nel suo capoverso laddove prevede “nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

In tema di **corruzione**, invece, la previgente norma, rubricata “ Corruzione per un atto d'ufficio” disponeva che “il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del proprio ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” (primo comma) “se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno” (secondo comma).

Il primo comma contemplava la corruzione impropria (ovvero avente ad oggetto un atto di ufficio) antecedente, mentre il secondo comma conteneva la disciplina della corruzione impropria susseguente.

Il nuovo art. 318 c.p., la cui rubrica reca l'intestazione “Corruzione per l'esercizio della funzione”, dispone che “il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Dal confronto tra la disposizione previgente e quella introdotta dalla riforma è agevole osservare, in primo luogo, che il legislatore della riforma ha voluto colpire il fenomeno della c.d. “iscrizione a libro paga”, sganciando il reato dall'esistenza di un atto.

Un primo profilo di novità, dunque, si identifica con la scomparsa del riferimento ad un atto, il quale, soprattutto in giurisprudenza, stante l'esigenza di interpretare la norma coerentemente con il principio di tassatività, era inteso in senso formale e implicava l'identificazione di uno specifico provvedimento oggetto di compravendita, rendendo piuttosto gravoso l'onere probatorio in capo all'accusa.


La nuova fattispecie s'incentra sulla ricezione indebita di denaro o altra utilità da parte del funzionario pubblico (sia pubblico ufficiale che incaricato di pubblico servizio, cui è estesa la punibilità ai sensi dell'art. 320 c.p.) “per l'esercizio della funzione o dei suoi poteri”.

In secondo luogo è scomparso, con la riforma, il riferimento alla “retribuzione”.

Secondo la previgente formulazione, occorre dimostrare oltre all'esistenza di un atto dell'ufficio, anche l'esistenza di un sinallagma tra corrotto e corruttore che avesse come fine lo svolgimento dell'atto stesso.

Il legislatore, sopprimendo il riferimento alla retribuzione e dunque al carattere sinallagmatico dell'accordo corruttivo, ha determinato quale conseguenza che anche la dazione o la promessa di regalie d'uso, che sia connessa all'esercizio della funzione, potrà essere perseguita.

Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti aziendali dove il rischio di reato può dirsi presente in misura maggiore dovrà procedersi attraverso una valutazione che tenga conto,

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 28/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

caso per caso, della specifica funzione svolta dall'azienda. Le aree maggiormente a rischio potrebbero essere quella degli appalti, della gestione finanziaria, degli investimenti.

In relazione poi alle ipotesi contemplate nel citato art. 322-bis c.p. e all'individuazione delle misure idonee a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali si ritiene che non trovino applicazione alla realtà di Ca.Re.

## **b) Reati in tema di erogazioni pubbliche**

### - Malversazione di erogazioni pubbliche : art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

### - Indebita percezione di erogazioni pubbliche : art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

### **Considerazioni:**

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da <<chiunque>>. Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio ed è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.


Rispetto agli ambiti in cui i delitti considerati potrebbero essere commessi con maggiore probabilità si annoverano quello finanziario e degli investimenti nonché quello degli appalti.

## ● **Reati fraudolenti in danno alla P.A.**

### - Truffa: art. 640 c. p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 29/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.
  - 2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste nel capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico: art. 640 ter c.p.**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.


**Frode nelle pubbliche forniture: art. 356 c.p.**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

**Frode ai danni del Fondo europeo agricolo: Art. 2. L. 23 dicembre 1986, n.898**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 30/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

**Turbata libertà degli incanti: art. 353 c.p.**

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: art. 353 bis c.p.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**Considerazioni**


I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggiro l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

**ESEMPI DI REATI CONTRO LA P.A.**

Ottenere trattamenti di favore da parte della P.A. o di Autorità di controllo e/o vigilanza a titolo esemplificativo: provincia/Arpa/NOE/ Corpo Forestale/Guardia di Finanza/Comune

Favorire funzionari o amministratori della P.A. mediante affidamenti a soggetti loro graditi per ottenere agevolazioni per la società.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 31/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Favorire, in sede di selezione competitiva, quali incaricati di pubblico servizio, determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi/denaro per la società

Affidare consulenze inesistenti o con corrispettivi esagerati al fine di procurare fondi da destinare alla corruzione di funzionari della PA.

Nel caso di incarico conferito ad un rappresentante della PA, utilizzare tale tecnica al fine di indurlo a compiere atti contrari al suo ufficio od omettere atti d'ufficio al fine di favorire l'azienda.

Ottenere commesse pubbliche mediante atti di corruzione.


Ottenere concessioni, licenze, autorizzazioni o rinnovi mediante atti di corruzione.

Alterare documenti aziendali per renderli idonei alla presentazione di una richiesta oppure presentare domanda inadeguata e compiere atti di corruzione per farla considerare idonea.

**Processi aziendali ed attività a rischio in relazione ai reati nei confronti della P.A.**

Processo produttivo	Partecipazione a gare ed appalti pubblici, rapporti con la P.A o Autorità pubbliche e di Vigilanza in relazione alla gestione di propri impianti
Processo di approvvigionamento	Ricerca e selezione dei fornitori, ricerca e selezione dei subappaltatori, affidamento incarichi professionali
Processo finanziario	Gestione flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego e disponibilità liquide
Processo amministrativo	Redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi in particolare al bilancio ed al controllo di gestione
Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici	Richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazioni da parte dello Stato o altro Ente pubblico o dalla Unione Europea
Processo di gestione dei sistemi informativi	Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali
Processo di gestione delle risorse umane	Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

**Principi generali di comportamento**

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 32/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

I responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nei processi “a rischio reato” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico diCa.re.

È fatto assoluto divieto:


- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- accettare denaro o altre qualsiasi utilità, o accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni;
- ritardare od omettere atti del proprio ufficio in cambio di denaro o di altra qualsiasi utilità, o della promessa di entrambi;
- compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio in cambio di denaro o di altra qualsiasi utilità, o della promessa di entrambi;
- di elargire, offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; sì, verso organi di controllo, regione e ex provincia
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

### **Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi “a rischio reato”.**

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.


A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- assicurare la pluralità dei soggetti che partecipano al processo;
- assicurare la suddivisione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte;
- fissare regole scritte e trasparenti per la qualificazione e la selezione dei fornitori;

	<b>CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)</b>		Pag. 33/122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- garantire trasparenza e tracciabilità dei rapporti con la PA e delle decisioni assunte in relazione a rapporti con la PA.;
- garantire il controllo dei flussi finanziari come previsto dal d.lgs. 231/01;
- definire compiti e responsabilità dell'area finanziaria;
- responsabilizzare gli addetti per le operazioni di contabilizzazione;
- garantire trasparenza alle procedure d'assunzione;
- garantire trasparenza nell'uso dotazioni aziendali.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di Vigilanza e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 34/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## REATI SOCIETARI

### Art. 25 – ter D.lgs. 231/01

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (abrogato);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentossanta quote (abrogato);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (abrogato);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (abrogato);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;


m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 35/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

\* *La numerazione dei comma del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.*

## DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Il D.Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 ha integrato il D.Lgs. 231/2001 con l'articolo 25-ter, (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629 bis c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi) che prevede la punibilità dei c.d. reati societari.

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Tale reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.


Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Tale reato si realizza nel caso in cui a seguito della tenuta di una della condotte previste dall'articolo 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

### **Considerazioni:**

Nell'art. 2621 c.c. viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l'intento doloso dell'agente. Nell'art. 2622 c.c. invece,

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 36/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

il medesimo comportamento viene diversamente qualificato qualora dallo stesso sia derivato un danno in capo ai creditori o ai soci.

Per quanto attiene all'oggetto materiale delle diverse condotte, l'art. 2621 fa riferimento ai "bilanci, ... relazioni o ... altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo. Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali i responsabili di funzione e i loro sottoposti.

Il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti "qualificati" il reato non potrà dirsi configurato.

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

#### **Considerazioni:**


In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissione od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

#### **Considerazioni:**

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 37/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### **Considerazioni:**

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

#### **Considerazioni:**

Si ricorda che l'art. 2628 c.c. tutela non solo gli interessi patrimoniali della società ma anche gli interessi dei soci "*uti singuli*" e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente.

L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.


### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, da parte degli amministratori ed in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Considerazioni:**

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 38/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio. Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. In relazione alla possibilità di commissione di suddetto reato sarebbe opportuno che il modello di organizzazione prevedesse procedure e protocolli specifici di disciplina delle procedure di riduzione del capitale, di fusione e di scissione.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti verso il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

#### **Considerazioni:**

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.


Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Considerazioni:**

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che con atti simulati o con frode da parte di chiunque, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 39/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

### **Considerazioni:**

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo (illecita determinazione della maggioranza – il reato ritiene la giurisprudenza non si verificherebbe nel caso in cui, in assenza della condotta fraudolenta, si sarebbe comunque raggiunta la maggioranza) e sia retta da dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). L'ente, al fine di scongiurare la configurazione dell'ipotesi in esame, potrebbe prevedere e specificare un sistema di responsabilità dei vertici aziendali e delle deleghe.

#### ● **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**


La fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

### **Considerazioni:**

Il nuovo reato di aggiotaggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque". Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici. Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

#### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, non dà notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origina e la portata.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 40/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

#### **Considerazioni:**

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario.

L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. terzo comma)**

La condotta criminosa si realizza attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei citati soggetti. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, nel primo caso, e fino ad un anno e sei mesi nel secondo caso.

#### **Considerazioni:**


Rispetto al reato di corruzione tra privati, la responsabilità della persona giuridica incontra due limiti: il primo deriva dal regime di procedibilità, essendo l'accertamento dell'illecito amministrativo precluso qualora il reato sia perseguibile a querela ed essa non venga presentata; il secondo consiste nella rilevanza attribuita solo a situazioni di corruzione attiva, sul presupposto che la c.d. corruzione passiva implica un nocumento per l'ente incompatibile con il suo interesse o vantaggio.

### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019**

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce le condotte di formazione di documenti falsi, alterazione di documenti veri, presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 41/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.

### Processi aziendali ed attività a rischio in relazione ai reati societari


Processo amministrativo	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi a bilancio e controllo di gestione. Operazioni straordinarie su capitale
Processo di produzione	Atti di corruzione nei confronti dei soggetti citati dall'art. 2635 c.c. primo e secondo comma per ottenere commesse private
Rapporti infragruppo	Atti di corruzione nei confronti dei soggetti citati dall'art. 2635 c.c., primo e secondo comma, appartenenti a società del Gruppo AIMAG al fine di ottenere vantaggi in capo a Ca.Re.

### Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi "a rischio reato".

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazione a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- prevedere ed adottare specifiche norme riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e di altri documenti similari;
- prevedere ed attivare la formazione di base verso tutti i responsabili di funzione affinché conoscano almeno le principale nozioni sul bilancio;
- prevedere riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte di amministratori, management e dipendenti;
- prevedere un apposito sistema sanzionatorio;

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 42/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- programmare la formazione/informazione periodica rivolta ad amministratori, management e dipendenti sulle regole in tema di corporate governance e sui reati/illeciti in materia societaria.
- prevedere un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- prevedere ed attivare la formazione di base verso tutti i dipendenti finalizzata alla conoscenza ed al rispetto del codice etico e del modello di prevenzione dei reati adottato dalla società

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di Vigilanza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

## **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.**

### **Art. 24 ter D.lgs. 231/01**

#### **Delitti di criminalità organizzata**


1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Considerazioni:**

Il nuovo art. 24 ter del d.lgs. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente coinvolto nella commissione di uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

Tra questi reati possono essere ricompresi i seguenti:

“Associazione per delinquere” - art. 416 c.p., così come modificato dalla l. 01.10.2012, n. 172 (legge italiana di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale) la quale ha inserito il seguente ultimo comma all'articolo 416 del codice penale “Se l'associazione è diretta a commettere

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 43/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

taluno dei delitti previsti dagli *articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, *609-quater, 609-quinquies, 609-octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e *609-undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma <sup>(6)</sup>, “Associazione di tipo mafioso” - art. 416-bis c.p., “Scambio elettorale politico mafioso” - art. 416-ter c.p., “Sequestro di persona a scopo di estorsione” - art. 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” - art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d’armi da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

## **Art. 25 – quater D.lgs. 231/01**

### ***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico***

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **Considerazioni:**

L'art. 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra i reati richiamati al primo comma è senz'altro ricompreso l'art. 270 bis del c.p. (*Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 44/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

### **Art. 25 – octies D.lgs. 231/01**

#### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* e *ter*-1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo [6](#) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

#### **Fattispecie.**

##### *Art. 648 c.p. - Ricettazione.*

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

##### *Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio.*

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

##### *Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.*


Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 *bis* (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

##### *Art. 648 ter – 1 c.p. Autoriciclaggio.*

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, e successive modificazioni.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 45/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma *dell'articolo 648*.

### **Considerazioni**

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. In particolare, l'art. 63 del provvedimento ha introdotto nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondere un bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.


La ricettazione può realizzarsi anche mediante ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, ossia scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risponde ad una duplice finalità: mentre impedisce in un primo tempo che il cd. "Denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase fa sì che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 46/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

In generale, lo scopo del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai soli fini dello stesso, costituiscono riciclaggio le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Il decreto 231/2007 rimanda invece per il finanziamento del terrorismo alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. La tutela nei confronti di questi reati viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati dagli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto.


Il 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l.186/2014 in vigore dal 01.01.2015 che introduce nell'ordinamento italiano la punibilità delle condotte di cosiddetto "autoriciclaggio".

Il nuovo art. 648 ter-1 punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato non sarebbe punibile allorquando denari, beni od altre utilità vengono destinate all'utilizzazione od al godimento personale.

E' autonoma fattispecie delittuosa e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto alla sostituzione o trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È delitto plurioffensivo poiché lede sia non solo il patrimonio della vittima ma anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Circa il soggetto attivo del reato si tratta di reato proprio poiché può essere compiuto solo dall'autore del reato principale o da colui che abbia concorso a commetterlo.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 47/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Circa l'elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico.

### ESEMPI DI REATO

- Fornire, anche indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo, mafia o criminalità attraverso affidamenti di lavori, servizi o incarichi professionali;
- acquistare direttamente beni di provenienza illecita a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- fornire, indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo, mafia o criminalità, attraverso contratti di Ati o associazione in partecipazione o contratti di subappalto.
- acquistare beni di provenienza illecita tramite partners o società del Gruppo.

### DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI – ART. 25 OCTIES 1

#### Art. 493 ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

*“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reco ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.*


L’articolo 493 ter è un reato comune posto a tutela del mercato finanziario e inserito nel titolo sui delitti contro la fede pubblica.

Il soggetto attivo può essere chiunque e si può classificare la fattispecie come reato comune.

Per quanto riguarda il danneggiato, cioè il titolare dell’interesse leso, esso può essere anche il privato perché si prevede sia l’offesa al patrimonio individuale sia quella a interessi pubblici identificati nell’ordine pubblico o economico e nella fede pubblica.

L’oggetto materiale dei reati indicati dall’art. 493 ter c.p. sono le carte di credito o di pagamento o altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o a ordini di pagamento prodotti con carte o documenti illeciti o falsificati o alterati.

L’art. 493 ter c.p., disposizione a più norme, distingue:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 48/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- L'indebito utilizzo, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- La falsificazione o l'alterazione di carte o altri documenti analoghi, il possesso, la cessazione o l'acquisizione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi.

La seconda parte del comma 1 dell'art. 493 ter c.p. è, invece, una norma a più fattispecie che esprime una molteplicità di atteggiamenti criminosi aventi lo stesso oggetto materiale.

È sufficiente che l'agente compia una sola delle diverse modalità di condotta affinché si integrino gli estremi del reato.

Ai fini della consumazione del delitto qui in rilievo è sufficiente una qualsivoglia modalità di utilizzazione della carta "bancomat", a prescindere dall'effettivo conseguimento del denaro, al cui prelievo è funzionale la detta utilizzazione.

I delitti di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento sono punibili esclusivamente a titolo di dolo specifico;

Il comma 3 dell'art. 493 ter c.p. prevede, infine, che gli strumenti sequestrati ai fini della confisca nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria siano affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.


Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, chi le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico.

**Art. 493 quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico – costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.*

Trattasi di un reato comune, come indiziato dall'uso del pronome "chiunque", punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione si completa con la previsione, al secondo comma, della confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 49/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto.

### **Art. 640 ter c.p.: Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se 3 ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al seconda o terza comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.*


L'art. 640 ter c.p. punisce a titolo di frode informatica con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il Decreto in questione interviene in particolare sull'aggravante speciale ad effetto speciale di cui al secondo comma (la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

### **Art. 512 bis c.p.: Trasferimento fraudolento di valori**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”.*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 50/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'art. 512 bis c.p. sanziona la condotta di chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità perseguendo determinate finalità illecite, senza però replicare la sanzione per l'intestatario, il cui consenso permette la necessaria relazione tra le due condotte; relazione, occorre ribadirlo, che delinea e cristallizza la tipicità, configurandone la lesione tipica.

Il comportamento descritto rinvia a nozioni che fanno riferimento alla tradizione civilistica. Trattasi di reato di pericolo finalizzato al raggiungimento di un danno, la cui realizzazione non è necessaria per la consumazione del reato stesso.

Nella prima parte dell'attuale art. 512 bis c.p. acquista rilievo il comportamento di trasferimento fraudolento teso ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale: la condotta fraudolenta cioè, deve essere improntata/funzionale alla elusione della normativa di prevenzione patrimoniale. Ciò comporta che la condotta può anche avere ad oggetto beni che non provengano necessariamente da delitto, ma la cui origine illecita sia riconducibile alla operatività della presunzione relativa scaturente dalla pericolosità sociale qualificata del soggetto nel cui interesse è stata realizzata l'intestazione fittizia.

La seconda finalità prevista dall'art. 512 bis c.p., ovvero l'agevolazione alla commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, va anch'essa esaminata in rapporto alla condotta simulatoria. Nonostante il silenzio della norma, costituisce requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 512 bis c.p. seconda parte, l'esistenza di un precedente delitto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità che formeranno oggetto del negozio simulato.


L'art. 512 bis c.p. aprendo con la clausola di riserva intende delimitare l'ambito di operatività della fattispecie, rispetto a qualsiasi reato più grave in cui sia ascrivibile il medesimo fatto concreto.

### **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – ART. 25 OCTIES 1, COMMA 2**

*“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché le esemplificazioni a riguardo sono già contenute nell'esemplificazioni di carattere generale concernenti i reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, limitatamente alle ipotesi che assumano una qualche rilevanza per la Società.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 51/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## Processi aziendali ed attività a rischio

Processo di approvvigionamento	Ricerca e selezione dei fornitori, Conclusione ed esecuzione contratti con fornitori, Affidamento incarichi professionali.
Processo produttivo	ricerca e selezione subappaltatori, partners conclusione ed esecuzione contratti con subappaltatori, partners e società collegate del gruppo AIMAG.
Processo finanziario	gestione flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego e disponibilità liquide
Processo amministrativo	redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili


### Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi “a rischio reato”.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- responsabilizzare i fornitori rispetto alla pretesa, da parte della società, di adottare comportamenti etici;
- Definire i livelli autorizzativi in base ai quali le decisioni in materia di investimenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto sulla base del sistema di deleghe e poteri in essere;
- Verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in materia di gestione degli investimenti;
- Segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- Operare con responsabilità chiaramente attribuite, modalità di esecuzione e controllo trasparenti e tracciabili;
- assicurare il controllo dei flussi finanziari;
- definire compiti e responsabilità dell'area finanziaria;
- responsabilizzare gli addetti per le operazioni di contabilizzazione;
- assicurare la dovuta attenzione agli aspetti etici nella scelta dei partners o subappaltatori;
- assicurare la necessaria chiarezza, trasparenza, indipendenza e tracciabilità nei rapporti contrattuali.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di Vigilanza e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 52/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## REATI INFORMATICI

### **Art. 24 – bis D.lgs. 231/01**

#### ***Delitti informatici e trattamento illecito dei dati***

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

## DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Frode informatica: art. 640 ter c.p. (V.art. 24 D.Lgs. 231/2001)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.


La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 secondo comma-dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

### **Considerazioni:**

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

## ESEMPIO DI FRODE INFORMATICA

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 53/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'Amministrazione.

● Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1.se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2.se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3.se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici: art. 615 quater c.p.:**


“Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 quater c.p.**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 54/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:*

*1. in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*

*2. in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 quinquies c.p.***

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.*

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”.*

***Estorsione: art. 629 c.p.***

*“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*


*La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.*

*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.*

***- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 55/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico: art. 635 ter c.p.***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.))  
*((La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3))”*

***- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.***


*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato)”

***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: art. 635-quater.1 c.p.:***

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 56/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse:art. 635 quinquies c.p.:***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3”.

***- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640-quinquies c.p.***


Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

***- Documenti informatici: art. 491 bis c.p.***

Riguarda le falsità contenute in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

***Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105***

“11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 57/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## PROCESSI AZIENDALI ED ATTIVITA' A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI

Processo di gestione dei sistemi informativi	attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione di dati contabili, fiscali e gestionali
--	--


### Protocolli di prevenzione e Responsabile Interno per i processi "a rischio reato".

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- garantire la salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software;
- prevedere un duplice livello di controlli in materia informatica interno all'azienda che assicuri ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi;
- verificare puntualmente l'osservanza di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
- verificare il rispetto della normativa sulla privacy.

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di Vigilanza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 58/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### Art. 25 – septies D.lgs. 231/01

#### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

### **DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO**

La Legge 3 agosto 2007 n. 12 ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, articolo in seguito sostituito, come da testo sopra riportato, dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).


Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 59/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del decreto 231, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, si deve considerare, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

## PROCESSI AZIENDALI ED ATTIVITA' A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA


Processo di approvvigionamento	valutazione e qualificazione dei fornitori, richiesta d'acquisto, emissione dell'ordine, ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
Processo amministrativo	contabilizzazione oneri per la sicurezza
Processo di gestione per la sicurezza	definizione delle responsabilità per la sicurezza, valutazione dei rischi salute e sicurezza, oneri per la sicurezza, controllo operativo per la sicurezza, controllo degli adeguamenti legislativi

### Protocolli di prevenzione e Responsabile interno per i processi a rischio reato.


In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- definire le responsabilità per la sicurezza;
- valutare i rischi per la salute e la sicurezza;
- fissare criteri e modalità per la valutazione degli oneri per la sicurezza;
- definire un monitoraggio del sistema di sicurezza e degli adeguamenti legislativi;
- definire specifici obblighi di informazione relativi al processo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- verificare il sistema sicurezza applicato dai fornitori o subappaltatori;
- dare una chiara definizione dei requisiti di sicurezza delle forniture;
- verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza delle forniture, dei servizi e dei lavori.

	<b>CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)</b>		Pag. 60/122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Le procedure, inoltre, individuano uno o più Responsabili Interni per ciascun processo a rischio diretto di reato, che si dovranno rapportare con i membri dell'Organismo di Vigilanza e con la Dirigenza per tutte le attività di informazione, formazione, prevenzione e controllo previste dal presente Modello.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 61/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026


## REATI AMBIENTALI

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
  - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
  - e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
  - e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;
  - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 74;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

	<b>CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)</b>		Pag. 62/122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;


c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 63/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### **Sintesi delle fattispecie di reato. Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale**

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*


*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.*

Il delitto di inquinamento ambientale è un reato comune. Può essere commesso da chiunque e non solo dall'imprenditore titolare di una attività produttiva.

Il delitto di inquinamento ambientale è un reato causale puro che punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

Oggetto materiale del reato di inquinamento ambientale sono le singole matrici: è quanto

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 64/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

emerge dalla lettura della fattispecie, che al comma 1 – nn.1 e 2 – fa riferimento all’acqua, all’aria, a porzioni significative di suolo e sottosuolo, all’ecosistema ed alla biodiversità – anche agraria – della flora e della fauna.

Il comma 2 dell’art. 452 bis c.p. contiene una circostanza aggravante speciale a efficacia comune che tutela le aree naturali protette ed i luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ed è diretta ad inasprire il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di inquinamento in danno di specie animali o vegetali protette.

L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie è il dolo, in particolare il dolo generico ovvero la rappresentazione e volontà di tutti gli elementi che concorrono a descrivere la fattispecie avente rilevanza penale.

### **Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale**

*“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

L’art. 452 quater c.p. si apre con una clausola di riserva appositamente inserita per regolare possibili sovrapposizioni con l’art. 434 c.p., utilizzato dalla giurisprudenza in funzione vicaria per evitare che il vuoto normativo in materia di disastro ambientale rendesse non perseguibili considerevoli lesioni all’ambiente.

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

La fattispecie in esame rappresenta un’ipotesi di danno, causalmente orientato verso tre eventi separati:


- L’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- L’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- L’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico.

### **Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l’ambiente**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 65/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'art. 452 quinquies c.p. costituisce un'ulteriore prova dell'importanza riconosciuta al bene giuridico ambiente.

L'articolo in esame prevede, infatti, che se quanto tipizzato dagli artt. 452 bis e 452 quater c.p. è commesso a titolo di colpa, si applicheranno le pene previste per i suddetti articolo diminuite da un terzo fino a due terzi.

### **Art. 452 sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.*

Trattasi di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

La condotta è a forma vincolata: le condotte integranti le fattispecie sono quelle di chi, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di realizzare una delle condotte indicate dalla fattispecie. Sarà altresì necessario che il soggetto agente sia consapevole dell'abusività della condotta.

### **Art. 452 octies c.p.: Circostanze aggravanti**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*


*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

La presente disposizione introduce due circostanze aggravanti ad effetto comune ed una ad effetto speciale, per contrastare le ipotesi di associazioni semplici o di tipo mafioso rivolte alle aggressioni di carattere ambientale.

### **Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 66/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”.*

L'articolo descrive due distinte ipotesi di reato, e cioè quelle di lesioni di specie animali protette e di lesioni di specie vegetali protette, rispettivamente al primo e secondo comma. Entrambe le contravvenzioni in esame sono reati comuni, in quanto possono essere commessi da chiunque.

### **Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro”.*

La contravvenzione in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque (trattasi di reato comune) “fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”.

Trattasi, pur con natura contravvenzionale, di reato di danno o di pericolo concreto, istantaneo e con effetti permanenti.

### **Art. 137 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : Sanzioni penali**


*“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.*

*Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.*

*Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 67/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì' al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

*Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall' autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.*


*Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché' in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.*

Le contravvenzioni in esame, in linea di principio, sono reato comune, potendo essere commesse da “chiunque”.

Trattandosi di fattispecie contravvenzionale, il reato in discorso può essere commesso – oltre che con dolo – anche per colpa, che di regola verterà sui profili normativi del fatto, ma che può anche interessare la condotta di scarico.

**Art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 68/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 ((è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni)).*

*1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.*

*1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.*

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

*3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*


*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.*

*3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 69/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni ((o)) con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236"

L'art. 256 comma 1 d.lgs 152/2006 incrimina l'attività di gestione di rifiuti in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

La disposizione in esame punisce più specificamente la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione.


Si tratta di un reato di pericolo astratto, punendo il legislatore l'esercizio di attività fuori dal preventivo controllo della pubblica amministrazione, quand'anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

L'art. 256 comma 3 d.lgs 152/2006 punisce con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo comma I TUA in tema di AIA.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti privati non imprenditori.

Il reato di gestione di discarica, a differenza di quello di realizzazione, è permanente, e la permanenza si protrae anche oltre il termine di chiusura della discarica, fin tanto che vi siano obblighi di controllo e monitoraggio attinenti alla fase postoperativa.

Penalmente sanzionata è inoltre l'attività di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 70/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

In particolare, il comma 4 stabilisce che è penalmente sanzionata (punita con la pena dell'arresto o con l'ammenda, a seconda della specifica violazione) l'attività di chi, pur avendo le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste per la gestione dei rifiuti non pericolosi, non ne rispetti le prescrizioni o le condizioni.

Penalmente sanzionata è pure l'attività di miscelazione dei rifiuti, passata in rassegna dal comma 5.

Penalmente sanzionata, infine, è anche l'attività di deposito temporaneo, presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, ogni qual volta esso deposito temporaneo sia effettuato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 comma 1 lett. b) (comma 6) – a mente del quale tali rifiuti devono essere trattati in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 8 e ss. d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 –.

### **Art. 257 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Bonifica dei siti**

*“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.*

*Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”*


L'art. 257 comma 1 punisce con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

L'art. 257 comma 2 prevede un aumento di pena – applicazione congiunta di arresto e ammenda – laddove l'inquinamento dia provocato da sostanze pericolose: si tratta, secondo parte della giurisprudenza, di fattispecie autonoma.

Il comma 4 dell'art. 257 precisa come “l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

La condizione di non punibilità, costituita dalla bonifica, qui indicata in positivo, rende l'inquinatore non punibile anche per la stessa condotta integrante diverso reato fonte dell'inquinamento qualificato.

L'avvenuta bonifica esclude la punibilità non solo del fatto del superamento della

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 71/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

concentrazione soglia di rischio, ma anche della contravvenzione pregressa fonte dell'inquinamento: il riferimento alle "altre" leggi è improprio, dovendo essere riferito alle altre disposizioni di legge diverse dall'art. 257.

L'art. 257 comma 1 ultima parte del d.lgs 152/2006 incrimina l'omessa comunicazione di evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

### **Art. 258 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

*"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*


*2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.ù*

*2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.*

*3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

*4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. ((Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni)). Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 72/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

*4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.*

*5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

*La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.*

*6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*


*7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*

*9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

*9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.*

*10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 73/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”.

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

L'art. 258 prevede sanzioni vuoi amministrative, vuoi penali, in materia di condotte irregolari e di violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari necessari nella trattazione dei rifiuti secondo quanto disposto da altre norme del d. lgs. n. 152 del 2006.

### **Art. 259 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Traffico illecito di rifiuti**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione legale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.


2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da “chiunque”.

L'art. 259 incrimina la spedizione transfrontaliera costituente traffico illecito.

Il successivo comma 2 prevede, infine, la confisca – obbligatoria – del mezzo di trasporto utilizzato per commettere i reati di cui agli artt. 256, 258 e 259, ogni qual volta all'imputazione consegua la sentenza di condanna ovvero la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 74/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

**Art. 452 quaterdecies c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (L'art. 260 d.lgs 152/2006 è soppresso dal d.lgs 1 marzo 2018, n. 21)**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

L'art. 452 quaterdecies c.p. è reato di pericolo presunto.

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

La condotta di cui al comma 1 può essere posta in essere con le più disparate modalità.

Il delitto *de quo* deve essere necessariamente integrato dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie.


Ulteriore requisito della condotta è rappresentato dall'aggettivo “ingente” quantitativo di rifiuto, oggetti delle illecite operazioni.

Con riguardo all'elemento soggettivo, è pacifico che esso si individui nel dolo specifico dell'ingiusto profitto.

**Art. 260 bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

*“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 75/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.


Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 76/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

*Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.*

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

Il legislatore ha munito di sanzione penale sole tre fattispecie concernenti il corretto funzionamento del sistema SISTRI.

### **Art. 279 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Sanzioni**

“(…)

*2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

“(…)


*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

“(…)”

Le contravvenzioni in esame configurano reati comuni, che possono essere commessi da chiunque.

### **Art. 1 l. 7 febbraio 1992, n. 150**

*“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 77/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*


*In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

*L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

#### **Art. 2 l. 7 febbraio 1992, n. 150**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 78/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a 18 mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

*L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*

*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.*


*L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato".*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

#### **Art. 6 l. 7 febbraio 1992, n. 150**

*"Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

*Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 79/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.*

*Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.*

*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.*

*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 60.000.*

*Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.*

I reati, previsti agli artt. 1 comma 1, 2 comma 1, 6 commi 1 e 4, sono tutti contravvenzionali. Oggetto del reato è l'esemplare di specie selvatica.

### **Art. 3 bis l. 7 febbraio 1992, n. 150**

*“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

*In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.*

I delitti in esame sono reati comuni, potendo essere commessi da “chiunque”.

Tutti i menzionati reati – essendo delitti – sono puniti esclusivamente a titolo di dolo.


Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

### **Art. 3 l. 28 dicembre 1993, n. 549: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

*“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 80/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorit  correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalit  che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito".*

Le contravvenzioni in esame, nonostante l'utilizzo da parte del legislatore del pronome indefinito "chiunque", sembrano essere reato proprio, potendo essere commesse unicamente da coloro i quali rivestano le qualifiche soggettive richiamate dalle disposizioni de quibus

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

#### **Art. 8 d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202: Inquinamento doloso**

*"Salvo che il fatto costituisca pi  grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonch  i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravit , alla qualit  delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*Il danno si considera di particolare gravit  quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessit  sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".*


Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poich  lo stesso non   rilevante per la Societ .

#### **Art. 9 d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202: Inquinamento colposo**

*"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 81/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.*

Le contravvenzioni in esame sono reati proprio, potendo essere commesse dal comandante della nave, dai membri dell'equipaggio, nonché dal proprietario e dall'armatore della stessa, laddove i medesimi abbiano agito in concorso con i primi.

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

### **Art. 255 bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**

*“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.*

*3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*

L'articolo prevede sanzioni amministrative per chiunque abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti non pericolosi utilizzando veicoli.

### **Art. 255 ter d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Abbandono di rifiuti pericolosi**

*“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:*


*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.”*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 82/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

L'articolo 255-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), intitolato "Abbandono di rifiuti pericolosi", disciplina le sanzioni penali per chiunque abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti considerati pericolosi.

### **Art. 256 bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Combustione illecita di rifiuti**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

*2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.*

*3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.*

*3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.*


*4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

*5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*

*6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".*

L'articolo 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (noto come "Codice dell'Ambiente" o T.U.A.) disciplina il reato di combustione illecita di rifiuti.

Questo articolo è stato introdotto per contrastare il fenomeno, spesso legato alla criminalità organizzata, degli incendi dolosi di rifiuti (noti come "roghi tossici", particolarmente diffusi in

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 83/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

aree come la "Terra dei fuochi"). La norma descrive una fattispecie di reato autonoma.

### **Art. 259 bis d.lgs 3 aprile 2006, n. 152: Aggravante dell'attività di impresa**

*"1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata"*

L'articolo 259-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) introduce una specifica aggravante per i reati ambientali quando questi vengono commessi nell'ambito di un'attività d'impresa.

### **Art. 452 – septies c.p.: Impedimento del controllo**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

L'articolo punisce il reato di impedimento del controllo ambientale, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque ostacoli, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro.

Le condotte che integrano il reato includono il negare l'accesso, predisporre ostacoli o alterare artificiosamente lo stato dei luoghi per compromettere gli esiti dei controlli.

### **Art. 452 – terdecies c.p.: Omessa bonifica**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000"*.

Chiunque, avendo l'obbligo per legge, per ordine del giudice o di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dei luoghi danneggiati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e una multa da 20.000 a 80.000 euro.

La norma prevede una clausola di sussidiarietà, il che significa che non si applica se il fatto costituisce un reato più grave.


Soggetti attivi sono coloro che sono obbligati per legge, ordine del giudice o ordinanza di un'autorità pubblica a bonificare un'area.

La condotta omissiva consiste nel non aver effettuato la bonifica, il ripristino o il recupero dello stato dei luoghi. Bene giuridico tutelato:

### **Processi a rischio**

Approvvigionamenti	Controllo sui fornitori in relazione ai processi legati alla gestione dei rifiuti ed allo scarico delle acque
Produttivo	gestione e manutenzione impianti ambientali.

Non si ritengono configurabili, in relazione alle attuali ordinarie attività svolte da Ca.re incluse nel perimetro 231, le fattispecie di reato previste dal codice penale - art. 727


	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 84/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

bis “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”; dalla L.7/2/92 n° 150 *in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione*; e dal D.lgs. 6/11/2007 n° 202 *in materia di inquinamento provocato da navi* e conseguenti sanzioni.

### **Protocolli di prevenzione e Responsabile interno per i processi a rischio reato.**

In linea con le *best practice*, la società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazione a rischio.

A questo fine è stata elaborata una specifica procedura che attiene alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzata a definire comportamenti e modalità operative a cui tutto il personale, in relazione all'attività di competenza, deve attenersi al fine di prevenire comportamenti non leciti o la commissione di reati ambientali.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 85/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## ALTRE FATTISPECIE DI REATO

### **Art. 25 – bis D.lgs. 231/01**

#### ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

## DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

### **- Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate: art. 453 c.p.**


E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.099:

1) -chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o fuori;

2) -chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) -chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

-chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 86/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

**- Alterazione di monete: art. 454 c.p.**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

**- Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.**

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

**- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.**

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.033.

**- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.


**- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.**

Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene, o aliena tale carte contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 310 a euro 1.033.

**- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 cp.**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.


**- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.**

	<b>CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)</b>		Pag. 87/122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Qualora il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo invece al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 88/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## Processo aziendale ed attività a rischio in relazione ai reati nummari

Processo finanziario	gestione flussi finanziari, impiego e disponibilità liquide, utilizzo valori bollati.
----------------------	---

*Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari, nello svolgimento dell'attività della Società, risulta molto modesto in quanto i pagamenti non avvengono mediante uso di contante.*

### Protocolli di prevenzione:

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- controllo dei flussi finanziari aziendali;
- registrazione uso valori bollati.

### **Art. 25 – bis. 1. D.lgs. 231/01**

#### **Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

#### **Fattispecie di reato:**

*Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio con violenza sulle cose o mezzi fraudolenti;*

*Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;*

*Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;*

*Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;*


*Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;*

*Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;*

*Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;*

*Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

## **Processo aziendale ed attività a rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio.**

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 89/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Il rischio di commissione dei suddetti reati risulta molto modesto per la tipologia dell'attività aziendale.

### **Art. 25 - quater. 1 D.lgs. 231/01**

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Descrizione della fattispecie di reato.**

*Art. 583 bis c.p.- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

La ratio della norma è quella di sanzionare enti e strutture (in particolare strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato ecc..) che si rendano responsabili di pratiche di mutilazione vietate.

La fattispecie non è applicabile alla società.

### **Art. 25 – quinquies D.lgs. 231/01**

#### **Delitti contro la personalità individuale**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:


a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*1, nonché per il delitto di cui all'art. 609 – undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 90/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Fattispecie di reato.**

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile;

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile;

Art. 600 quater c.p. - Detenzione o accesso a i materiale pornografico;

Art. 600 quater.1 c.p. - Pornografia virtuale;

Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. - Tratta di persone;

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 603 bis c.p.; - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 – undecies c.p. Adescamento di minorenni

### **Processi a rischio**

Il rischio di commissione dei suddetti reati risulta molto modesto per la tipologia dell'attività aziendale che non si esplica nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico o nel settore dell'organizzazione di viaggi.

### **Art. 25 – sexies D.lgs. 231/01**

#### ***Abusi di mercato***

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **Fattispecie di reato**

Ca.Re in quanto società non quotata ricade nella previsione del vigente articolo 2637 del codice civile. Per la configurazione di tale fattispecie di reato, le misure preventive e le procedure di riferimento sono quelle già individuate in relazione ai reati societari.


### **Processi a rischio**

Processo amministrativo	Informazioni sociali trasmesse all'esterno
-------------------------	--

### **Protocolli di prevenzione**

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga comunque fornita debita evidenza delle operazione a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 91/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

## **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO - ART. 187 QUINQUES TUF**

### **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**

*“Non è consentito:*

- Abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- Raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- Comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”.*

### **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**

*Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato*

### **Art. 25 – novies D.lgs. 231/01**

#### ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore***


1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174 – quinquies della citata legge n.633 del 1941.

#### **Descrizione fattispecie di reato.**

I nuovi reati presupposto di cui all'art 25-*novies* in materia di violazione del diritto di autore sono:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 92/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

## Processi a rischio


Processo di gestione dei sistemi informativi	Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e telematici
--	---

## Protocolli di prevenzione.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- possedere un sistema con password di accesso, per profilo aziendale e per dipendente, personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti, da modificare periodicamente;
- conservare le password in luoghi protetti, demandarne la gestione alla sola funzione responsabile del sistema;
- controllare gli accessi ad internet;

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 93/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

- evidenziare utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software.

### **Art. 25 – decies D.lgs. 231/01**

*(la medesima numerazione del precedente articolo rappresenta un refuso della norma)*

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### **Descrizione fattispecie di reato.**

*Art. 377 bis c.p.*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

#### **Processi a rischio**

Quest'ultimo reato presupposto, in realtà, può riguardare tutta l'attività aziendale.

#### **Protocolli di prevenzione.**

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio tramite:

- specifiche norme comportamentali e principi etici;
- adeguata informazione e formazione di dipendenti, amministratori, collaboratori;
- individuazione dei soggetti deputati a relazionarsi con l'Autorità Giudiziaria e prevedere specifiche deleghe.

### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ART. 25 DUODECIES**


#### **Art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

“(…)

*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 94/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (...)."

La norma ha introdotto un reato proprio, di natura permanente e a natura vincolata. L'autore del presente reato può essere esclusivamente un "datore di lavoro", italiano, comunitario o extracomunitario, che impieghi in forma subordinata un cittadino extracomunitario che non sia in regola con il permesso di soggiorno, ovvero col permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. La condotta incriminata viene descritta con il termine "occupare". Il reato è punito a titolo di dolo generico.

**Art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine "(...)"**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:


- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà (...)

Tutte le condotte sono previste in termini commissivi;

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 95/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Tutte le fattispecie sono costruite in forma di reato comune; l'unica limitazione dell'ambito soggettivo che occorre sottolineare in relazione ai commi 1 e 3, è quella relativa a colui che entra nel territorio dello Stato illegalmente ed in forma singola.

Trattandosi di fattispecie delittuose, per la commissione dei reati esaminati è richiesto che il soggetto agisca con dolo, nella cui sfera deve rientrare anche la coscienza di agire in violazione delle norme del T.U.

## **RAZZISMO E XENOFOBIA- ART. 25 TERDIECES**

**Art. 3. Legge 13 ottobre 1975, n. 654 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (articolo abrogato dal d.lgs 1° marzo 2018, n. 121)**

*“1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*2. Comma soppresso dalla Legge 25.06.1993 n.205 che ha convertito il D.L. 26.04.1993 n.122.*

*3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.*


*3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione dello Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

**Art. 604 bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*


	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 96/122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione data aggiornamento	2015 30/03/2026

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 97/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI - ART. 25 QUATERDECIES**

### **Art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401: Frode in competizioni sportive**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*


*Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

### **Art. 4 legge 13 dicembre 1989 n. 401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**

*“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli), biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 98/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*


*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

*Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all' attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 99/122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

## REATI TRIBUTARI – ART. 25 QUINQUIESDECIES

### **Art. 2, comma 1, 2 bis, d.lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (...)*

*2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Il reato è illecito di modo necessariamente lesivo, ed il delitto in questione sanziona uno dei possibili modi di aggressione del bene, messo in pericolo dalla infedele rappresentazione della capacità contributiva.

Persona offesa dal reato è dunque lo Stato.

Chiunque può commettere il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Soggetti attivi del reato possono essere anche coloro che detengono a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria le fatture o i documenti per operazioni inesistenti, gli amministratori liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio della società, gli amministratori di fatto.

La condotta consiste nell'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.


L'oggetto materiale della condotta è costituito dalla dichiarazione presentata esclusivamente ai fini dell'impostazione diretta e/o indiretta.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari; esso prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione, non rileva l'effettività dell'evasione, né dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode.

La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e, trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.

### **Art. 3 d.lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 100/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

Il delitto è ascrivibile non soltanto ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista oggettivo, la condotta si connota come detto per una struttura bifasica, costituita da una dichiarazione menzognera e da una attività ingannatoria finalizzata a supportarla.

Il delitto in esame è punito a titolo di dolo specifico: in particolare, è richiesta che il soggetto agisca con la finalità specifica di conseguire un'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il fine di evadere le imposte ricomprende anche quello di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta.

#### **Art. 4 d.lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*


*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.*

La fattispecie in esame riveste un evidente carattere residuale rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta ex artt. 2 e 3 d.lgs 74/2000: carattere rimarcato dalla clausola di sussidiarietà espressa con cui si apre la norma.

Trattasi di delitto posto a tutela dell'interesse alla percezione dei tributi.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 101/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Sotto il profilo del soggetto attivo, si tratta di un reato proprio, che può essere integrato solo dai contribuenti.

Infine, va sottolineato che la norma, facendo espresso riferimento all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, esclude la rilevanza penale dell'evasione di altre imposte.

Trattasi di delitto a dolo specifico, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale.

Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

### **Art. 5 d.lgs 74/2000: Omessa dichiarazione**

*"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

Il reato di omessa dichiarazione contempla un'unica soglia di punibilità, rapportata all'imposta evasa.

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sui redditi cambia a seconda che si tratti delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

Trattasi di delitto punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte. Dal punto di vista dei soggetti attivi, la nuova fattispecie costituisce un reato proprio.

L'oggetto materiale della condotta è costituito dalla dichiarazione unica, anche ai fini previdenziali, di sostituto d'imposta.


### **Art. 8, comma 1, 2 bis d.lgs 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Il delitto di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi non è tenuto all'obbligo della tenuta delle scritture contabili, non è soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto o sul reddito, non è titolare di redditi imponibili.

Ai fini della integrazione del reato non è sufficiente la consapevole volontà di emettere una fattura (o altro documento) per operazioni inesistenti, è altresì necessario che tale consapevolezza e volontà supportino lo specifico fine di consentire a terzi l'evasione delle

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 102/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

imposte sui redditi o sul valore aggiunto o anche, secondo la definizione che ne fornisce l'art. 1 lett. d), di fare conseguire a terzi un indebito rimborso o il riconoscimento di un indebito credito d'imposta.

È necessario, dunque, il dolo specifico.

Al comma 2 bis è prevista apposita circostanza attenuante qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila.

### **Art. 10 d.lgs 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

L'art. 10 del d.lgs 74/2000 sanziona penalmente taluni comportamenti specifici posti in essere in violazione degli obblighi di conservazione delle scritture contabili, che ostacolano la funzione di accertamento.

L'interesse tutelato è quello al corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale o, più in generale, alla trasparenza fiscale del contribuente.

Per la fattispecie in esame non sono previste soglie quantitative al di sotto delle quali la condotta non è punibile.

Per quanto concerne i soggetti attivi, la dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di reato comune,

Quanto all'oggetto materiale del reato, lo stesso va individuato nelle scritture contabili e nei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

La condotta tipica può consistere nell'occultamento o nella distruzione dei documenti indicati.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, deve rilevarsi che il reato è doloso: è poi richiesta, in aggiunta, la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.


### **Art. 10 quater d.lgs 74/2000: Indebita compensazione**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

*La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.”*

Il delitto di indebita compensazione di crediti non spettanti appresta tutela all'interesse al versamento anticipando, in sostanza, il momento di rilevanza penale alla mera violazione della procedura di compensazione, e permettendo in tale modo di assoggettare a sanzione penale anche il comportamento di chi porti in compensazione crediti esistenti, in violazione della procedura prevista dalla disciplina normativa.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 103/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015  data aggiornamento 30/03/2026

Il delitto previsto dall'art. 10 *quater* può essere commesso – nonostante il consueto riferimento a “chiunque” – unicamente dal contribuente che, in sede di versamento tramite Mod F24, effettui indebite compensazioni per un importo superiore a 50.000 euro nell'arco del medesimo periodo di imposta.

Come è agevole riscontrare, la norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “non spettanti” (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “inesistenti” (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

Trattasi di delitto punito a titolo di dolo generico e per il quale non è previsto alcun dolo specifico di evasione tipico della quasi titolarità dei reati originariamente disciplinati dal d.lgs 74/2000.

### **Art. 11 d.lgs 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*“E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”*

Ai fini della configurabilità del delitto oggetto di trattazione, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Anche in questo caso, come già visto per altre fattispecie qui trattate, il soggetto attivo “chiunque” deve essere riferito solamente al contribuente tenuto al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Con riferimento all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico.


La condotta sanzionata dall'art. 11, co. 1, del D. Lgs. n. 74/2000 può essere posta in essere mediante due modalità alternative: l'alienazione simulata e il compimento di atti fraudolenti.

## **CONTRABBANDO – ART. 25 SEXIESDECIES**

### **Art. 78 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando per omessa dichiarazione**

*“È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 104/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2”.*

Nello specifico, l’art. 78, rubricato per l’appunto ‘Contrabbando per omessa dichiarazione’, prevede la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, per chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La medesima sanzione si applica al detentore di merci non unionali, nel caso in cui rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza.

### **Art. 79 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando per dichiarazione infedele**

*“Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”*

Nel sanzionare il contrabbando per dichiarazione infedele, l’art. 79 stabilisce che chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato sia punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione (tra i quali deve essere ricompresa, ai sensi dell’art. 27, anche l’IVA all’importazione).


### **Art. 80 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine**

*“È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:*

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:*

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile”.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 105/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

Tale fattispecie punisce il capitano della nave o il comandante di aeromobili che: sbarchi, imbarchi o trasbordi, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla; non abbia a bordo merci non unioni che invece vi si dovrebbero trovare in virtù della documentazione dogale ivi presentata; trasporti merci non unionali che non aveva dichiarato nella documentazione doganale. Viene inoltre punito, per il reato di contrabbando, il capitano della nave che trasportando merce non unionale si stanzi nel territorio italiano e si metta in contatto con quest'ultimo al fine di rendere agevole l'imbarco o lo scarico delle merci. Sulla base della medesima ratio viene punito il comandante di un aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterri in un aeroporto doganale omettendo ogni comunicazione relativa all'atterraggio. In tali casi è prevista la pena della multa dal 100 % al 200% dei diritti di confine dovuti.

**Art. 81 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti**

*“Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.*

È prevista la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti per chiunque utilizzi indebitamente, rispetto alle merci non unionali, la franchigia doganale.

**Art. 82 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

*“Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.*

È punito, con la medesima sanzione di cui sopra (multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti), chiunque utilizzi mezzi fraudolenti, al fine di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime.


**Art. 83 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento**

*“Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.*

È punito con la multa dal 100% al 200% chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali al fine di sottrarle dal pagamento dei diritti di confine.

**Art. 84 d.lgs. n. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati**

*“Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 106/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015  data aggiornamento 30/03/2026

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.*

*Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:*

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.*

Per tale fattispecie è stata introdotta la pena della reclusione da due a cinque anni per chiunque introduca, venda o faccia circolare nel territorio dello Stato italiano una quantità di tabacco lavorato superiore ai 15 chilogrammi convenzionali.

#### **Art. 85 d.lgs. n. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati**

*“Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*


*Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:*

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.*

Sono state riprese le previsioni contenute nei precedenti artt. 291-ter e 291-quater del TULD, con una specifica esclusione: è stato escluso il concorso delle circostanze aggravanti proprie con quelle attenuanti di cui all'art. 62 c.p.

#### **Art. 86 d.lgs. n. 141/2024: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 107/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Sono state previste pene detentive maggiorate per le ipotesi di associazione a delinquere tesa al contrabbando di tabacchi lavorati, prodotti surrogati, prodotti contenenti generalmente nicotina nonché prodotti accessori.

#### **Art. 87 d.lgs. n. 141/2024: Equiparazione del delitto tentato a quello consumato**

*"Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato".*


#### **Art. 88 d.lgs. n. 141/2024: Circostanze aggravanti del contrabbando**

*"Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

*Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:*

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;*
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.*

*Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000".*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 108/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

### **Art. 40 d.lgs. n. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;*
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;*
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.*

*La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.*


*Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.*

*Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.*

*Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.*

*Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000”.*

Il reato di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere commesso da chiunque compia l'azione vietata e, quindi, anche dai consumatori che possiedono prodotti energetici senza averne titolo o che li usano per scopi non consentiti, fermo restando che

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 109/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

per la sua configurazione del reato è necessario che i prodotti sottratti siano immessi o destinati al commercio.

#### **Art. 40 bis d.lgs. n. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati**

*“Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.*

*Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.*

*Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:*

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;*
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.*

*Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto”.*

La riforma doganale modifica e integra il TUA, introducendo un nuovo illecito, penale e amministrativo, che sanziona la sottrazione di tabacchi lavorati all'accertamento o al pagamento delle accise (nuovi artt. 40-bis e ss., TUA).


La nuova fattispecie, che integra un reato a forma libera, punisce le innumerevoli modalità con cui può essere realizzata l'evasione dell'accisa, andando in tal modo a disciplinare, mediante una norma ad hoc, anche le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali.

#### **Art. 41 d.lgs. n. 504/1995: Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

*“Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.*

*Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.*

*La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 110/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.*

*Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.*

*Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4”.*

Il reato di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche rientra nei cosiddetti reati finanziari, ossia condotte che costituiscono un ampio spettro di fenomeni criminosi che colpiscono in modo diretto o indiretto l'economia e, quindi, la finanza pubblica e privata.

#### **Art. 42 d.lgs. n. 504/1995: Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno”.*

L'art. 42 identifica l'associazione allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche identificandola in tre o più persone e punendo il solo fatto di farne parte con la reclusione da tre mesi ad un anno.

#### **Art. 43 d.lgs. n. 504/1995: Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

*a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*

*b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.*


*Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.*

*L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.*

*Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.*

L'art. 43 si occupa di chi sottrae all'accertamento ed al pagamento dell'accisa punendo con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

#### **Art. 45 d.lgs. n. 504/1995: Circostanze aggravanti**

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 111/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015  data aggiornamento 30/03/2026

*“Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.*

*Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383”.*

L'art. 45 individua delle circostanze aggravanti se utilizzato il metodo della corruzione innalzando la pena da tre a cinque anni ferma la multa.

### **Art. 46 d.lgs. n. 504/1995: Alterazione di congegni, impronte e contrassegni**

*“È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*

*a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;*

*b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.*

*Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.*

*Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.*


*Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43”.*


L'art. 46 prevede la reclusione da uno a cinque anni per chiunque, allo scopo di sottrarre il prodotto all'accertamento:

1. Contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
2. Fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

La semplice detenzione di congegni, sigilli, bolli identici a quelli usati dall'AA.FF. è punita con la reclusione da uno a sei mesi che si abbassa da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Se il fabbricante non ha concorso nel reato ma ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele verrà comunque punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

	<b>CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)</b>		Pag. 112/ 122
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01</b>	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 113/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

## DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – ART. 25 SEPTIESDECIES

### Art. 518 bis c.p.: Furto di beni culturali

*“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.*

Al comma primo del novello art. 518-bis cod. pen. sono previste due incriminazioni. Presupposto dell'impossessamento illecito sanzionato è l'avvenuto ritrovamento dei beni culturali in seguito a ricerche date in concessione (art. 89 cod. beni cult.) o a scoperte fortuite (art. 90 cod. beni cult.).

In punto di elemento soggettivo, la seconda fattispecie non include il fine di profitto: basta il dolo generico.

Il comma secondo dell'art. 518-bis c.p. contempla circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale.

Il delitto è sempre perseguibile d'ufficio

### Art. 518 ter c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali

*“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.*


Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22, che ha attuato la Convenzione di Nicosia, volta a promuovere la lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, anche attraverso la cooperazione nazionale ed internazionale. Tale delitto incrimina l'appropriazione indebita di beni culturali riproponendo il generale enunciato dell'art. 646 c.p. con la sola specificità dell'oggetto materiale del reato e, conseguentemente, del bene tutelato.

### Art. 518 quater c.p.: Ricettazione di beni culturali

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 114/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

Passando ai delitti di “circolazione” del bene culturale di provenienza illecita, l’ art. 518- quater cod. pen. , fuori dei casi di concorso nel reato, punisce, al comma primo , con la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 1.032 a 15.000 euro la ricettazione di beni culturali

Anche in questo caso trattasi di reato speciale strutturato sul modello della corrispondente fattispecie generale codicistica (art. 648 cod. pen.), con l’unica specificazione dell’oggetto materiale: i “beni culturali provenienti da qualsiasi delitto”.

**Art. 518 octies c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**

*“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.*

Completa il quadro di tutela dei beni culturali nei confronti del riciclaggio e del reimpiego di cose d’arte di provenienza illecita 191 il novello art. 518- octies c.p., ove si punisce la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

Ricalcando il modello dell’abrogato art. 485 cod. pen., il comma primo dell’art. 518-octies c.p. punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque «forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza». Rivive dunque, ed è severamente punita, un’ipotesi delittuosa già ricondotta ad illecito civile: la sua novità è data solamente dall’oggetto della scrittura privata.

In punto di elemento soggettivo il dolo si atteggia a dolo generico esplicitato, consistente nella coscienza e volontà di far apparire lecita la provenienza del bene culturale attraverso la condotta falsificatoria.


Il successivo comma secondo dell’art. 518-octies, inserito in uno degli ultimi passaggi parlamentari dell’iter legislativo, punisce meno gravemente – con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi – chiunque « fa uso» della suddetta scrittura privata falsa « senza aver concorso nella sua formazione o alterazione».

I due delitti sono perseguibili d’ufficio.

**Art. 518 novies c.p.: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*

Sono (alternativamente) punite a questo titolo di reato, al comma primo, con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro, una serie di violazioni in materia di alienazione di beni culturali:

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 115/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

Il bene giuridico qui specificamente protetto è l'interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.

#### **Art. 518 decies c.p.: Importazione illecita di beni culturali**

*“Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”*

Il successivo art. 518-decies c.p. punisce, al comma primo, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. La condotta di importazione corrisponde a quella di introduzione nello Stato.

#### **Art. 518 undecies c.p.: Uscita o esportazioni illecite di beni culturali**

*“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*

*La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.*


La successiva fattispecie di cui al novello art. 518-undecies cod. pen. punisce, al comma primo, con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 l'uscita o esportazione illecite di beni culturali.

Alla condotta attiva di esportazione illecita è parificata la condotta omissiva: al comma secondo dell'art. 518-undecies c. p. si punisce, infatti, con la medesima pena del comma primo la fattispecie delittuosa relativa al mancato rientro «nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per le quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee e autorizzate».

L'oggetto materiale delle condotte incriminate dai due reati qui accorpati di esportazione illecita o mancato rientro – costituito da « beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali».

La disposizione (e la tutela) si completa con una specifica disciplina in tema di confisca.

#### **Art. 518 duodecies c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 116/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

*Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.*

Nel ventaglio delle azioni aggressive del patrimonio culturale che possono incidere va annoverato il novello art. 518-duodecies c.p., che introduce i delitti di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Le autonome (e profondamente diverse) fattispecie incriminatrici del comma primo e secondo sono accomunate dalla disciplina speciale contenuta nel comma terzo dell'art. 518-duodecies, in tema di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

#### **Art. 518 quaterdecies c.p.: Contraffazione di opere d'arte e correlata causa di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c. p.).**

*“É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

*1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*

*2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*


*3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*

*4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.*

L'oggetto materiale che è qui specificamente costituito, a vario titolo, da «opere di pittura, scultura, grafica, da oggetti di antichità, di interesse storico od archeologico».

Quanto all'elemento materiale, sono (alternativamente) punite tre distinte ipotesi criminose (a loro volta articolate in termini di norme a più fattispecie), variamente tendenti allo scopo della contraffazione, ed una serie di fattispecie collaterali, falsificatorie e commerciali.

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 117/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico ed è connotato da un profitto patrimoniale nell'ipotesi criminosa del n. 1, mentre quella del n. 2 richiede il fine specifico di fare commercio; nelle restanti ipotesi di cui ai nn. 3 e 4, il dolo è generico, con la particolarità, per l'ipotesi n. 3, del "correttivo" che esplicitamente esige, ai fini della rilevanza penale, che il soggetto sia a conoscenza della falsità dell'opera autenticata, senza che basti, a tal fine, la mera "accettazione del rischio" della falsità.

Ai sensi del comma secondo dell'art. 518-quaterdecies, è «sempre» ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere e degli oggetti indicati nel comma primo, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato; resta fermo che «[d]elle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi del reato».

## **RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI – ART. 25 DUODEVICIES**

### **Art. 518 sexies c.p.: Riciclaggio di beni culturali**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

Proseguendo la disamina delle fattispecie poste a presidio della fase di “ripulitura” del bene culturale di provenienza illecita, l'art. 518-sexies c. p. punisce con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali.

Quanto all'elemento materiale, premesso che trattasi di reato (non di evento ma) di mera condotta (pericolosa), a forma libera, è perfezionato da qualunque comportamento idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto.


In tema di elemento soggettivo, è richiesta la consapevolezza dell'origine delittuosa del bene.

### **Art. 518 terdecies c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

*“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.*

Il grado maggiore di lesione dell'integrità del bene si ha con la fattispecie di cui al novello art. 518-terdecies c. p., che, fuori dai casi previsti dall'art. 285 cod. pen., punisce, al comma primo, con la reclusione da dieci a sedici anni la commissione di «fatti di devastazione o il saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura».

Quanto all'elemento soggettivo del reato, è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti di devastazione che superano la gravità

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 118/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

ordinaria del delitto-base che lo costituisce (danneggiamento), involgendo oltre all'ordine pubblico pure il patrimonio culturale.

Circa le modalità di commissione del reato, il delitto non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala.

**ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-AATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E (UE) 2019/1937 (D.LGS. 129/2024)**

**Art. 34 D.Lgs. 129/2024: Responsabilità dell'ente**

*“L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*  
*b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.*

*L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*


*In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

**Art. 89 regolamento (UE) 2023/1114: Divieto di abuso di informazioni privilegiate**

*“Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.*

*Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 119/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

*raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.*

*Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:*

*a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o*

*b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.*

*Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.*

*Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:*

*a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;*

*b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;*

*c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure*

*d) è coinvolto in attività criminali.*

*Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.*

*Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione".*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

#### **Art. 90 regolamento (UE) 2023/1114: Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate**

*"Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.*


*La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate".*

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

#### **Art. 91 regolamento (UE) 2023/1114: Divieto di manipolazione del mercato**

*"A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.*

*Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)		Pag. 120/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione	2015
		data aggiornamento	30/03/2026

a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;


c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace".

Non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

## **DELITTI CONTRO GLI ANIMALI – ART. 25 UNDECIVIES**

### **Art. 544 bis c.p. - Uccisione di animali**

*“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 121/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015 data aggiornamento 30/03/2026

La norma punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, causi la morte di un animale, con la reclusione da quattro mesi a due anni. Questa norma tutela il benessere degli animali, punendo chi li uccide in modo crudele o senza una giustificazione valida.

#### **Art. 544 ter c. p. – Maltrattamento di animali**

*“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

*La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.*

*La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”*

L'art. 544 ter c.p. configura una norma a più fattispecie. Il legislatore infatti indica alternativamente ai commi 1 e 2 una pluralità di modalità d'offesa al bene giuridico “sentimento per gli animali” considerate equivalente e sanzionate nel medesimo modo, il che fa propendere per un'unica norma articolata in più commi, la cui violazione dà luogo ad un unico reato.

Il delitto di maltrattamenti è oggi punito esclusivamente a titolo di dolo generico, anche in forma eventuale.

#### **Art. 544-quater c.p. - Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati, in quanto comportanti sevizie o strazio per gli animali**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.”*

La norma punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali (non gare di combattimento tra animali, disciplinate dalla norma successiva). Per contro, non viene punito il mero partecipante alla gara, per cui troverà applicazione l'articolo 544 bis o il 544 ter a seconda che scaturisca rispettivamente la morte dell'animale o una lesione.


Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di scommesse clandestine, o al fine di trarne profitto, oppure qualora si cagioni la morte di un animale.

#### **Art. 544 quinquies c.p. - Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali**

*“Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà:*

*1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*

	CARPI RECUPERI S.R.L. (CA.RE. SRL)	Pag. 122/ 122
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/01	anno prima emissione 2015  data aggiornamento 30/03/2026

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.*

*Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.”*

La norma in esame punisce l'organizzazione, la promozione o la direzione di combattimenti o competizioni tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica. Per contro, il mero partecipante alla gara è punito più lievemente, sia che allevi o addestri l'animale per tale scopo, sia che acconsenta semplicemente alla partecipazione del proprio animale, anche senza un addestramento all'uopo destinato.

#### **Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui**

*“Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.*

*Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.”*

La norma in esame punisce chi, volontariamente e senza che ve ne sia la necessità, uccida, renda inservibili o deteriori degli animali che appartengono ad un altro soggetto.

La condotta può essere sia omissiva che commissiva, purché sia idonea a provocare l'uccisione degli animali altrui, oppure a renderli inservibili o a deteriorarli.